REGOLAMENTO (CEE) N. 1467/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1987

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1390/87 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 416/87 (4);

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che i vini ottenuti da una varietà di vite per uva da vino che figura da cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate in talune unità amministrative tedesche possono essere considerati normalmente di buona qualità; che è pertanto opportuno classificare tali varietà tra le varietà raccomandate per le stesse unità amministrative in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia;

considerando che è opportuno completare la classificazione della varietà di viti per uva da vino aggiungendo, tra le varietà raccomandate per talune unità amministrative tedesche, determinate varietà che figurano da almeno cinque anni nella classificazione per un'unità amministrativa limitrofa e che soddisfano quindi alle condizioni prescritte dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che è opportuno completare la classificazione inserendovi una varietà di viti per uva da vino la cui attitudine colturale è stata riconosciuta soddisfacente previo esame; che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 347/79, tale varietà può essere autorizzata provvisoriamente in una unità amministrativa tedesca;

considerando che l'attitudine colturale di determinate varietà di viti per uva da vino che figurano da almeno cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate in talune unità amministrative tedesche è stata riconosciuta soddisfacente; che è pertanto opportuno classificare tali varietà definitivamente tra le varietà di viti autorizzate nelle stesse unità amministrative, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che l'attitudine colturale di una varietà di vite raccomandata in un'unità amministrativa tedesca non è soddisfacente; che è quindi opportuno eliminare tale varietà dalla classificazione, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato in conformità di quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 18.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato come segue :

I. Al titolo I, primo sottotitolo, il punto « II. Germania » è modificato come segue (i nomi delle varietà di viti vengono inseriti seguendo l'ordine alfabetico) :

3. **Regierungsbezirk Koblenz :**

È soppresso l'asterisco (*) figurante dopo le varietà Domina N, Regner D, Reichensteiner B e Würzer B.

4. **Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz :**

— È aggiunta la varietà Domina N (*****) alla classe delle varietà di viti autorizzate ;

— l'asterisco (*) figurante dopo le varietà Regner B, Reichensteiner B e Würzer B è soppresso.

7. **Regierungsbezirk Karlsruhe :**

— La varietà Dornfelder N ([13]) è aggiunta alla classe delle varietà di viti raccomandate ;

— la varietà Dornfelder N (*) è soppressa dalla classe delle varietà di viti autorizzate e è aggiunto il termine nulla.

9. **Regierungsbezirk Stuttgart :**

— La varietà Dornfelder N è aggiunta alla classe delle varietà di viti raccomandate ;

— la varietà Dornfelder N (*) è soppressa dalla classe delle varietà di viti autorizzate.

10. **Regierungsbezirk Tübingen :**

— La varietà Dornfelder N ([18]) e Weißer Burgunder B sono aggiunte alla classe delle varietà di viti raccomandate ;

— la varietà Dornfelder N (*) è soppressa dalla classe delle varietà di viti autorizzate e è aggiunto il termine nulla.

17. **Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Melsungen, comune di Böddiger :**

— La varietà Kerner B è aggiunta alla classe delle varietà di viti raccomandate ;

— è soppressa la varietà Perle RS.

II. Alla pagina 77 :

1) Il testo della nota 13 è modificato come segue :

anziché :

« ([13]) Autorizzata esclusivamente nell'Enzkreis per i comuni di Illingen, Knittlingen, Maulbronn, Mühlacker, Ölbronn, Ötisheim e Sternenfels, oltre che nel Landkreis Karlsruhe per il comune Oberderdingen »,

leggasi :

« ([13]) Raccomandata esclusivamente nell'Enzkreis per i comuni di Illingen, Knittlingen, Maulbronn, Mühlacker, Ölbronn, Ötisheim e Sternenfels, oltre che nel Landkreis Karlsruhe per il comune Oberderdingen ».

2) Il testo della nota 18 è modificato come segue :

anziché :

« ([18]) Autorizzata esclusivamente nei Landkreise Reutlingen e Tübingen »,

leggasi :

« ([18]) Raccomandata esclusivamente nei Landkreise Reutlingen e Tübingen ».

(*****) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 31 maggio 1987 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 347/79.